



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio Finanziario
Responsabile: Massimo Maffessoli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 299 DEL 27/12/2018

Oggetto :

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2018

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 14/01/2019 al 29/01/2019.

Dalla sede dell'Unione, li 14/01/2019

*L'Incaricato alle Pubblicazioni
Bazzana Barbara*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIDERATO che

- con deliberazione n. 5 in data 02/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, L'Assemblea dell'Unione ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 02/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018;
- con la suddetta deliberazione, la Giunta ha provveduto all'individuazione delle risorse finanziarie e dei *budget da affidare* in gestione a ciascun Responsabile;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le suddette risorse risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione “contabile” dei fondi connessi alla disciplina del salario accessorio al personale dipendente per le annualità in argomento;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;



VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 *“Salario accessorio e sperimentazione”* che al comma 2 testualmente recita *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

CONSIDERATO CHE, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”*;

DATO ATTO che l'importo delle risorse certe, stabili, continuative viene ad oggi quantificato, senza margine di discrezionalità, anche alla luce della rigorosa normativa e dei vincoli in materia di *“personale”* e di finanza pubblica nonché delle nuove disposizioni del CCNL 2016-2018;

EVIDENZIATO CHE, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario



accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

RITENUTO CHE le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018 sono *“rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”* e che le somme accantonate per gli incarichi di alta professionalità non sono stati assegnati;

DATO ATTO CHE nell'anno 2017 non sono cessati dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam in modo che tali quote non più corrisposte possano confluire nel fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018;

TENUTO CONTO CHE nell'anno 2018 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

DATO ATTO CHE sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 72.813,00 euro comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) sulla base del relativo regolamento;

VERIFICATO CHE con D.L. 16 del 6 marzo 2014, art. 4 *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*;

RITENUTO di

- dover recuperare 511,01 euro poiché risultano non essere state correttamente calcolate le risorse stabili relative al fondo per il Comune di Selloero nell'anno 2017;
- ritenere corretto un recupero di 511,01 per 1 anno di pari importo;
- dover recuperare 315,17 euro poiché risultano non essere state correttamente calcolate le risorse stabili relative al fondo per l'Unione nell'anno 2017;
- ritenere corretto un recupero di 315,17 per 1 anno di pari importo;

EFFETTUATA una revisione delle risorse variabili anche in considerazione delle vigenti facoltà contrattuali con particolare riferimento all'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dalla L. 296/2006;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;



PRECISATO che il presente atto viene assunto ai soli fini della costituzione contabile dei fondi per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti anno 2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziario, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI
INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

- DI COSTITUIRE** i fondi per l'erogazione del salario accessorio al personale dipendente per l'anno 2018 così come definiti nei prospetti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- DI DARE ATTO** pertanto che i fondi 2018 per l'erogazione del salario accessorio al personale dipendente sono così determinati:

Descrizione voce	Anno 2018
Risorse stabili (+)	94.284,78
Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. 75/2017 (il fondo 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016)	-511,01
Altre decurtazioni	-315,17

Descrizione voce	Anno 2018
<u>Totale risorse stabili</u>	93.458,60
Risorse variabili (+)	57999,83
Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. 75/2017 (il fondo 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016)	0
<u>Totale risorse variabili</u>	57999,83
<u>TOTALE GENERALE DELLE RISORSE</u>	151.458,43
Comprensive del Fondo lavoro straordinario (+)	12.912,990
<u>TOTALE FONDO INCENTIVANTE</u>	151.458,43

- DI DARE ATTO** Ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2017 ai sensi dell'art.31 comma 2 del CCNL 2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Anno 2018
Unico Importo consolidato fondo anno 2017 (art.67 comma 1)	89.283,64

4. **DI DARE ATTO** che, rispetto alla determinazione del fondo delle risorse stabili 2017, si rilevano le seguenti differenze:
- La decurtazione in esecuzione dell'art. 23 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 è stata operata direttamente sulla parte stabile
5. **DI DARE ATTO** che è stato rispettato il vincolo previsto dall'art.23 del D.Lgs 25.05.2017 tenendo conto anche delle retribuzioni di posizione, risultato delle posizioni organizzative nonché della maggiorazione di posizione dovuta al segretario comunale, come da prospetto allegato;
6. **DI IMPEGNARE** pertanto sul bilancio di previsione all'intervento 01111.01.0101 i seguenti fondi:
- Fondo per il salario accessorio al personale dipendente € **151.458,43**
7. **DI DARE ATTO che Si** attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione (es. risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k) finanziano rispettivamente e per lo stesso importo:
- € 72.813,00 incentivi per le attività di progettazione espletate ante D.Lgs. 50/2016 e pertanto previsti con le regole antecedenti ai fini dell'erogazione di eventuali conguagli retributivi eventualmente spettanti in esecuzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006;
8. **DI DARE ATTO** che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 1, lettera k del CCNL 01.04.1999 attengono all'attività di progettazione espletata ante D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del D.Lgs 50/2016 e che trovano imputazione per l'anno 2018 per € 72.813,00 rientrando nei quadri economici delle relative opere;
9. **DI DARE ATTO** che la spesa per il pagamento delle progressioni orizzontali già attribuite al 31.12.2018 al personale dipendente è determinata in € 43.685,88 e che il relativo onere è stato impegnato, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 267/2000, sui capitoli degli stipendi ed assegni fissi e continuativi dell'esercizio finanziario in cui la spesa diviene esigibile;
10. **DI DARE ATTO** che la spesa per il pagamento dell'indennità di comparto già attribuita al personale dipendente è determinata per l'anno 2018 in € 17.404,80 e che il relativo onere è stato impegnato, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 267/2000, sui capitoli degli stipendi ed assegni fissi e continuativi dell'esercizio finanziario in cui la spesa diviene esigibile;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene assunto a fronte di specifici contratti che regolano la corretta applicazione di istituti retributivi e contributivi del comparto Regioni e Autonomie Locali;
12. **DI DARE ATTO** del permanere degli equilibri di bilancio in quanto il salario accessorio viene totalmente rimborsato dai Comuni membri nell'annualità 2019 ove trova stanziamento l'entrata e l'uscita del bilancio.
Per la quota dei dipendenti a carico dell'Unione viene allocato al Fondo pluriennale Vincolato al macro-aggregato 01111.01.0101.



13. **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.
14. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dell'*Amministrazione trasparente* ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
15. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli



